



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N.28

Registro Deliberazioni

OGGETTO

MODIFICA E MODULAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il giorno 30 luglio 2015 alle ore 16,20 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **straordinaria** di seconda convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
Di Bari Pasquale	P		CONVERTINI Oronzo	P	
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		PERTOSA Giuseppe		A
ZACCARIA Giuseppe		A	CLARIZIO Saverio	P	
MASELLA Francesco	P		ZIZZI Tonio	P	
ANGLANI Gregorio		A	COLUCCI Giuseppe	P	
LEGROTTAGLIE Antonio	P		ROSATO Giacomo	P	
NEGLIA Grazia	P		PAGNELLI Antonio	P	
ANGELINI Giacomo	P		CASTELLANETA Emma	P	
NAPOLETANO Vito	P		FANELLI Vittorio	P	
SCIANARO Antonio	P		AMATI Luana	P	
DI GERONIMO Biagio	P		DE CAROLIS Donato	P	
ALBANESE Luigia	P		BIANCHI Vito	P	
PERRINI Ernesto	P				

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: MODIFICA E MODULAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Consigliere Pagnelli chiede ed ottiene, con il consenso unanime dell'Assemblea, l'anticipazione dei punti all'odierno O.d.G. n.ri: 5, 6, 7 e 8;

Il vice Sindaco relaziona:

"Richiamato l'art. 52, c.1 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i Comuni possano, con apposito regolamento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta;

Visti:

- La legge 27 dicembre 1997, n.449 – Legge finanziaria 1998 - che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto un'addizionale comunale all'IRPEF;
 - Il D.lgs 28 settembre 1998, n.360, che ha introdotto l'addizionale comunale in oggetto;
 - L'art.3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo n.360/98 nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003,
 - L'art.1, commi 142, 143 e 144 della legge 27.12.2006, legge finanziaria 2007, che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla normativa istitutiva dell'addizionale.
- Considerato che, a decorrere dal 2007, l'articolo 1, comma 189 della legge 296/2006 ha modificato radicalmente il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF sostituendo il precedente sistema di compartecipazione statico con un meccanismo "dinamico" quale spiegato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2007.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 25.09.2014, integrata dalla successiva n. 66 del 27.11.2014, con cui il Comune di Fasano ha stabilito le aliquote dell'addizionale Irpef per l'anno 2014, in ragione delle motivazioni ivi contenute.

Atteso quanto segue in ordine alle ultime novità normative in materia.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva provveduto a ripristinare la facoltà degli Enti locali di variare l'aliquota all'addizionale comunale IRPEF.

In particolare, tale norma prevedeva la delegificazione regolamentare in materia di graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni - ubicati nel territorio delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano - di istituire l'addizionale Irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui fosse già stata istituita.

Sempre il c. 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 ha, poi, introdotto la possibilità per i comuni di differenziare le addizionali Irpef a seconda del reddito, purché seguano gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale.

Gli enti locali possono, quindi, diversificare il pagamento del tributo, applicando aliquote differenti a seconda del reddito senza, però, poter creare scaglioni ad hoc ma dovendo utilizzare le stesse fasce di reddito stabilite dalla legge statale per l'imposta sulle persone fisiche.

In particolare, la predetta disposizione statuisce che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c. 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

A partire dal 2012, spetta, quindi, ai comuni scegliere se continuare ad applicare l'aliquota unica spingendola al massimo oppure optare per le aliquote differenziate.

Resta ferma la possibilità di prevedere una soglia di esenzione al di sotto della quale l'imposta non dovrà essere versata. Ma dovrà trattarsi esclusivamente di un limite di reddito.

Valutata la necessità, al fine di poter disporre dei mezzi finanziari in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, di stabilire per l'anno 2015 la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% e fissando la quota di esenzione fino a € 15.000,00.

Quantificato presuntivamente in € 2.090.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art.53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015), che dispone, da ultimo, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

Precisato che, con decorrenza dall'anno 2008, l'addizionale IRPEF viene versata direttamente ai comuni mediante F24, utilizzando apposito codice tributo. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre (in precedenza il 31 dicembre) precedente all'anno di riferimento.

Atteso che:

_ per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del decreto in argomento, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti (art. 13, comma 16 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. n. 251/L) convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214).

_ la pubblicazione delle delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (art. 4, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. 2 marzo 2012, n. 52)).

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 contenente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", pubblicato nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2014, Addizionale comunale all'IRPEF: acconto, esenzione. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. E' stato soppresso il periodo "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" (art. 8).

Si propone all'approvazione dell'On.le consiglio comunale la sopra esposta relazione.

Al termine della relazione del vice Sindaco, ha inizio il dibattito cui prendono parte i Consiglieri:

Rosato, Pagnelli, Digeronimo, Zizzi, Neglia, Colucci, Castellaneta, Fanelli, De Carolis, Amati e per replica finale nuovamente il vice Sindaco.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione integrale della seduta in corso di redazione.

Al termine del dibattito, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 22

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 3 (Zaccaria, Anglani, Pertosa)

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 22

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 1 (Scianaro)

VOTI FAVOREVOLI: n. 8 (Di Bari, Cisternino, Masella, Legrottaglie, Neglia, Angelini, Napoletano, Clarizio)

VOTI CONTRARI: n.13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione di cui ha dato lettura il vice Sindaco;

Preso atto del dibattito succedutosi;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, lettera b, punto 7 del D. lgs. n. 267/2000 (verbale n. 123 del 27.07.2015);

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Di non approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA E MODULAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

vari esposti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, n. 267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 30.07.2015

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 30.07.2015

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 n. 267 e art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario **NULLA** ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed al regolamento.

Fasano 30.07.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **7 Agosto 2015**

Fasano, **7 Agosto 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco